



COMUNE DI MONTE SAN VITO

Provincia di Ancona

TARI (TASSA SUI RIFIUTI)

Descrizione

Agevolazioni TARI

A chi rivolgersi

Normativa

Modulistica

Descrizione

L'art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 ha istituito la **IUC (Imposta Unica Comunale)**. Essa si basa su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizioni di servizi comunali.

La IUC si compone nel seguente modo:

- **IMU** (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- **TASI** (Tributo per i servizi indivisibili), riferita ai servizi, colpisce sia il possessore che l'utilizzatore dell'immobile,
- **TARI** (Tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, colpisce l'utilizzatore dell'immobile.

L'articolo 1, comma 738, L. n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020) dispone “A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);”

Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il Comune di Monte San Vito iscrive gli stanziamenti di entrata e spesa per il servizio di smaltimento rifiuti nel bilancio dell' esercizio di competenza, anche nelle more di approvazione del Piano Economico-Finanziario. Le tariffe sono approvate entro la data fissata da norme statali per l' approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata adozione della delibera s'intendono comunque confermate le tariffe ed aliquote dell'anno precedente ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. 296/2006. In ogni caso e per il ripristino degli equilibri di bilancio l'ente può modificare le tariffe, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro i termini di cui al comma 2 art. 193 del Tuel.

Fino all'attuazione delle disposizioni in materia di interscambio di dati fra Catasto ed Agenzia delle Entrate, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI e' costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la percentuale di abbattimento della superficie del 30%.

L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo articolo ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

La TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

RIDUZIONI AGEVOLAZIONI ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. La TARI e' dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo.
3. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile di una percentuale fino ad un massimo del 50%, commisurata alla quantità dei rifiuti avviati al riciclo e calcolata proporzionalmente al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati al riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della legge 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 15%;

- la tariffa del tributo per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 50%, a condizione che:
 - a) l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - b) le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
- 5. Qualora di rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, nel limite massimo complessivo del 90% della tariffa.
- 6. Sono esenti le abitazioni occupate in via esclusiva da soggetti che, con comprovata documentazione, risultano ricoverati in luoghi di degenza e/o cura da oltre sei mesi, anche senza il distacco delle utenze e purché detta abitazione sia effettivamente inutilizzata da chiunque.
- 7. Per le utenze non domestiche incluse nelle categorie 1 – 22 – 27 che hanno avuto un aumento della tariffa del nuovo tributo superiore al 100% rispetto alla tariffa pagata nell'anno 2012, si applica una riduzione del 60% sia sulla tariffa variabile sia sulla tariffa fissa.

DICHIARAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla Tari entro il **termine di giorni trenta (30)** dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui conseguano un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il **termine di giorni trenta (30)** da quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi muniti di apposita delega, **entro 30 giorni dalla cessazione**. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

SCADENZE TARI ANNO D'IMPOSTA 2021

- **Prima rata in acconto da versare alla scadenza del 30/09/2021;**
- **Seconda rata in acconto da versare alla scadenza del 30/10/2021;**
- **Terza rata a saldo da versare alla scadenza del 16/12/2021;**

A chi rivolgersi

Settore II [Servizi Finanziari](#)
Responsabile [Dott.ssa Paola Federici](#)
Istruttore Ufficio Tributi [Serenelli Beatrice](#)
Istruttore Ufficio Tributi [Vichi Valeria](#)

Orario

lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
martedì e giovedì dalle ore 15.15 alle ore 17.45

sabato chiuso

CORONAVIRUS: le misure dell'Amministrazione per gli uffici aperti al pubblico

AVVISO AI CITTADINI

Si comunica che a dal 1° Giugno gli Uffici Comunali saranno aperti: Lunedì Mercoledì Giovedì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 il martedì dalle ore 15.15 alle ore 17.45

L'accesso agli uffici è limitato e sarà contingentato alle sole pratiche urgenti.

Per appuntamenti tutti gli uffici possono essere contattati telefonicamente oppure tramite e-mail ai recapiti presenti nel sito istituzionale: www.comune.montesanvito.pannet.it – 071/748931

Per accedere all'interno dell'edificio la persona deve essere munita di mascherina.

Per richiedere informazioni tramite posta elettronica:

protocollo@pec.comune.montesanvito.an.it; info@comune.montesanvito.an.it

CONTATTI TELEFONICI UFFICIO TRIBUTI:

071/7489329 - Serenelli Beatrice

071/7489339 - Vichi Valeria

normativa

Normativa di riferimento

- [Regolamento IUC /TARI](#)
- [Scadenze TARI anno 2021](#)
- [Nuovo Reg.to TARI approvato con del. C.C. n. 37 del 27/07/2020 modificato con del. C.C. n. 31 del 30/06/2021](#)

Modulistica:

- **TARI Denuncia Originaria – di variazione di locali ed aree**
- **TARI Denuncia di cessazione**
- **TARI Richiesta rateazione**
- **TARI Richiesta di rimborso**
- **Dichiarazioni emergenza COVID-19**

PRIVACY

- **Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante.**